



Comune di Padova

OGGETTO: Istituzione delle domeniche ecologiche del 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023, 23/04/2023. Chiusura temporanea al traffico veicolare del Centro Storico e ulteriori misure.

ORDINANZA DEL SINDACO

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 27 DEL 29/09/2022

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- in data 26/03/2022 è stato superato il limite per la protezione della salute umana di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Mandria.

PRESO ATTO che:

- la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione e con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021 ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca, quale precursore di PM10 secondario, da attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre

invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta – colore verde, ai livelli di allerta 1 - colore arancio e allerta 2 - colore rosso laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 è stato approvato il progetto di “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Padova, prima inserito nell’ “IT0510 Agglomerato Padova” risulta ora nell’ “IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12/03/2021) che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e tenendo conto della pendente procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano prevedendo misure sulle principali fonti emissive ed in particolare:
 - relativamente ai settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee di limitazione, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile con inasprimento in caso di episodi di inquinamento più critici;
 - un’estensione dell’applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale prima non coinvolti;
 - una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10, con cadenza trisettimanale, che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integra il bollettino Nitrati;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Padova del 24/03/2021 e 04/08/2021, del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021 e 24/06/2021 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell’allegato B della D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione stradale dei veicoli, anche in occasione delle domeniche ecologiche.

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTO l’art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

VISTE le chiusure del traffico, già attuate a Padova negli scorsi anni nell’ambito delle domeniche ecologiche, spesso associate a iniziative di educazione e sensibilizzazione, con risultati positivi sia in termini di sostenibilità sul sistema della mobilità complessivo che in termini di gradimento da parte dei cittadini;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- dare attuazione alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia,

della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure:

- prevedendo nel periodo dallo 01/10/2022 al 30/04/2023 oltre ai provvedimenti per limitare le emissioni derivanti dal traffico, dagli impianti termici, dalle combustioni all'aperto, dalle attività agricole e zootecniche una domenica ecologica al mese nei giorni: 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023, 23/04/2023; le date, la cui individuazione era lasciata alla discrezione dei Comuni, sono state condivise negli incontri del Tavolo Tecnico Zonale dell'Agglomerato di Padova al fine di favorire un'uniformità di applicazione;
- istituendo nelle suddette date il divieto di circolazione nel Centro Storico, dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;
- stabilendo che nelle suddette domeniche ecologiche, nel Centro storico vige quanto disposto dalla presente Ordinanza mentre, nel restante territorio comunale quanto previsto dall'Ordinanza del Sindaco: "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023";
- intervenire con misure associate alle pratiche agricole e zootecniche, in particolare in relazione alle emissioni di ammoniaca, che costituisce una delle fonti di formazione di PM10 secondario:
 - prevedendo nelle domeniche ecologiche del 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023, come misura ulteriore ed integrativa rispetto al suddetto Pacchetto, il divieto di spandimento di liquami zootecnici - fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato - qualora queste ricadano in un periodo di livello nessuna allerta - colore verde.

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- delle indicazioni fornite negli incontri del 11/07/2022, del 25/07/2022 e del 19/09/2022 dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 13/09/2022 relativamente all'adozione dei provvedimenti valevoli nel territorio comunale di limitazione del traffico, delle combustioni all'aperto, degli impianti termici, degli spandimenti liquami zootecnici, nonché alle domeniche ecologiche, anche in attuazione delle disposizioni regionali previste da: l'Accordo di Bacino Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e la D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021;

CONDIVISI i contenuti della presente ordinanza con i Settori Settore Polizia Locale ed Ambiente e Territorio;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- gli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*"
- l'Ordinanze del Sindaco "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023";.

O R D I N A

1. il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore **endotermico** (motori a combustione e ibridi):

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

nella fascia oraria 8.30 - 18.30, nelle domeniche: 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023, 23/04/2023, all’interno del territorio comunale con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie, escluse dal presente provvedimento ed elencate in senso orario: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno, via Goito. Il suddetto perimetro è evidenziato nella planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1) ed è disponibile per consultazione nel sito internet del Comune;

2. la deroga al divieto di cui al precedente punto 1 lungo i seguenti assi viari:

- a) Giacomo Leopardi/Cavazzana/Prato della Valle/Alberto Cavalletto/Pasquale Paoli;
- b) Cinquantottesimo Fanteria/Micheli Sanmicheli/Fabrizi Girolamo D’Acquapendente;

3. l’esenzione dal divieto di cui al punto 1 delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motore esclusivamente elettrico;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, autovetture del servizio “Car-Sharing”;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- i) veicoli dei soggetti impegnati nell’organizzazione dei vari eventi all’interno dell’area di cui al precedente punto 1, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività dirette allo svolgimento degli stessi, muniti di titolo autorizzatorio;

- j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- k) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio, muniti di titolo autorizzatorio, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- m) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test per la ricerca del Covid19 anche presso farmacie), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- n) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- p) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio o veicoli privati per il trasporto collettivo degli atleti, organizzato dalle società sportive, muniti di titolo autorizzatorio, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. In occasione della Maratona del 23 aprile 2023 la deroga viene estesa anche ai veicoli per il trasporto dei partecipanti iscritti alle manifestazioni sportive, dei direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari;
- q) veicoli in entrata o uscita nella/dalla propria residenza, sita all'interno dell'area di cui al punto 1, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento attestante l'attuale residenza, muniti di titolo autorizzatorio.

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione, predisposta dal conducente del veicolo, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

4. per particolari esigenze non programmabili, o in caso di specifiche attività già autorizzate da Enti pubblici, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
5. la sospensione temporanea nelle domeniche: 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023, 23/04/2023 e nel territorio incluso nella presente ordinanza (punto 1), delle eventuali ordinanze, o parti di esse, ed in particolare dell'Ordinanza del Sindaco "Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023", in contrasto con il presente provvedimento;
6. il divieto di spandimento di liquami zootecnici nelle domeniche: 02/10/2022, 06/11/2022, 04/12/2022, 29/01/2023, 26/02/2023, 26/03/2023 ricadenti in un periodo di livello nessuna allerta - colore verde, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato;

7. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
8. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
9. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.padovanet.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", si può consultare la carta di circolazione.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza relativamente al punto 6. Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alla disposizione del punto 6 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Il Sindaco
Sergio Giordani